



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia

Decreto n° 12/2019

MIBAC-SAB-LOM
REP. Decreti
02/07/2019 N° 12

Il Soprintendente

VISTI gli Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. n. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'Art. 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'Art. 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, concernente *Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'Art. n. 1, comma 237, della L. 28 dicembre 2015, n. 208*;

VISTO il DPCM 1 dicembre 2017, n. 238 recante *Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*;

VISTO il D.L. 86/2018 recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*;

VISTA la nota prot. n.482 del 31 gennaio 2019 con cui Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (via Durando n.38/a-20158 MILANO) chiedeva la verifica dell'interesse culturale particolarmente importante dell'intero compendio archivistico;

CONSIDERATO il regime di tutela de iure a cui l'Archivio è sottoposto, in quanto detenuto da un Ente pubblico di ricerca

VISTA la nota prot. n. 578 del 4 febbraio 2019 con cui questa Soprintendenza ha comunicato al Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (via Durando n.38/a-20158 MILANO)

l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante del predetto archivio, comprendendo anche la serie bibliografica, non sottoposta a tutela;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte dei destinatari dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio denominato:

Archivio Piero Bottoni (aa. 1924/1973)

di proprietà del Politecnico di Milano, detenuto dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, via Durando n.38/a - 20158 MILANO, rivesta interesse storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, c. 3, lettera b e d, 13, 14 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per i motivi sotto specificati;

D I C H I A R A

che il suddetto Archvio

è di proprietà del Politecnico di Milano, via Durando n.38/a - 20158 MILANO

è detenuto e conservato dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, via Durando n.38/a - 20158 MILANO

è di eccezionale interesse storico e, pertanto, sottoposto alla disciplina del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni per i seguenti motivi, meglio illustrati nella relazione allegata (**All. 1** - Relazione, che fa parte integrante del presente decreto):

La ricchezza e la varietà di documentazione dell'archivio Bottoni, sedime del genio poliedrico del suo produttore, la completezza delle serie e dei complessi documentari, che si dipanano per un arco temporale di oltre un cinquantennio senza soluzione di continuità, rendono questo compendio documentario unico per lo studio dell'architettura e dell'urbanistica contemporanea e per ogni ulteriore approfondimento sulle vicende e sulla cultura del Novecento, in particolare del secondo dopoguerra, e base di conoscenza necessaria e indispensabile da cui partire per ogni provvedimento di tutela che interessi la sua opera.

Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano" gestisce e conserva l'ingente e cospicuo complesso documentario che consta di **oltre 17.000 disegni** (dei quali circa 10.000 corredati da immagini), **oltre 5.000 fotografie** e **quasi 6.000 documenti** scritti relativi alle opere di Bottoni, nonché documenti relativi ai suoi scritti editi (197) e inediti (85) e oltre 5.000 relativi a 180 tra enti, istituzioni e manifestazioni. Più di 20.000 disegni; circa 25.000 fotografie; più di 30.000 documenti scritti; oltre 10.000 tra libri, periodici, opuscoli rari e una ricca rassegna stampa; infine: film, registrazioni su nastro, pannelli, manifesti, modelli, mobili e oggetti: che coprono un arco cronologico che va dal 1924 al 1973

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del D.Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni di seguito indicate, il proprietario del bene è soggetto all'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventariare l'archivio sopra descritto (Artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (Artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (Art. 127);

- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (Art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (Art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'Art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (Artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (Art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo Art. 56 (solo per archivi e documenti appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (Art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (Art. 21, comma 1, lettera d);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (Art. 66) e per gli altri casi indicati nell'Art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (Art. 71);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il prestito di documenti per mostre o esposizioni (Art. 48);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (Art. 19);

e al divieto di:

- distruggere, deteriorare, danneggiare o adibire ad usi non compatibili con il suo carattere storico l'archivio (Art. 20, comma 1) nonché smembrarlo (Art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (Art. 65).

Il proprietario è, inoltre, tenuto ad informare la scrivente Soprintendenza di ogni ulteriore acquisizione di materiale al fine della successiva necessaria integrazione del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale Archivi, via di San Michele n. 22 - 00153 ROMA, ai sensi dell'Art. 16 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni. È, inoltre, ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nei termini e con le modalità di cui agli Artt. 29 ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli Artt. 31, 35, 36 del D.Lgs n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni della L. 2 agosto 1982, n. 512 e del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche.

Milano, ... MIBAC-SAB-LOM
REP. Decreti
02/07/2019 N° 12

IL SOPRINTENDENTE

